

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva (Ordinanza sull'imposta preventiva, OIPrev)

Modifica del 24 giugno 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1966¹ sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sull'imposta preventiva
(OIPrev)

Art. 16

3. Averi
di clienti

La franchigia di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge è applicabile agli interessi versati una volta per anno civile per gli averi di clienti.

Art. 54 cpv. 1 e 2

¹ Un'associazione di risparmio o una cassa di risparmio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva per conto del depositante se la sua quota al reddito lordo non eccede 200 franchi per anno civile. L'istanza deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² Se l'ammontare della quota eccede 200 franchi, l'associazione o la cassa informa il depositante che egli deve chiedere in proprio il rimborso dell'imposta preventiva e che esso gli sarà concesso soltanto in base a un'attestazione secondo l'articolo 3 capoverso 2. L'attestazione è rilasciata dall'associazione o dalla cassa su richiesta del depositante.

¹ RS 642.211

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

24 giugno 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova